

Comune di Sant'Antonio Abate(NA)

Modifica Statuto Comunale,Approvato con delibera di C.Comunale n. 61 del 01/10/2015

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAP. I – IL COMUNE

ART. 1 - STATUTO

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzate nella comunità, per garantire e regolamentare l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.
2. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto alle condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
3. **Lo Statuto adottato nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, rappresenta la normativa cui devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.**
4. **Le modifiche dello statuto avvengono con il procedimento previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Le norme dello statuto possono essere oggetto di referendum.**

ART. 2 - IL COMUNE

1. **Il Comune è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, né cura gli interessi e né promuove lo sviluppo.**
 - **Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento, per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.**
 - Il Comune rappresenta la Comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.
 - Il Comune di Sant'Antonio Abate:
 - a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica;
 - b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
 - c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - d) considera la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, ciò nel rispetto della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica legata all'attività genitorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
 - e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

ART. 3 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone:

a) Stemma: su campo azzurro con bordo dorato indicante un castello medievale con corona in testa con tralci di quercia e di alloro.

b) Gonfalone: composto da un drappo rettangolare fregiato di colore azzurro con rappresentazione e fregi dorati con al centro lo stemma e la scritta "COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE".

2. Nell'uso del Gonfalone e dello Stemma si osservano le norme previste dal regolamento.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma é accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

ART. 4 - IL TERRITORIO

Il Territorio del Comune è costituito dai terreni censiti e riportati nelle mappe catastali depositati. Lo stesso è circoscritto: a nord con Scafati, a sud con Lettere, Casola di Napoli, Gragnano, ad est con Angri, ad ovest con Gragnano, Santa Maria la Carità e Pompei, estensione territoriale 750 ha di cui 144 ha riguardano zone boschive.

ART. 5 - LA SEDE COMUNALE

La sede Comunale è il luogo dove si svolgono le adunanze degli organismi elettivi comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

CAP. II - PRINCIPI E FINALITA'

ART. 6 - PRINCIPI

1. Il Comune pone a proprio fondamento i principi costituzionali di libertà, democrazia e solidarietà, quali condizioni irrinunciabili per il pieno sviluppo della persona umana e valorizza la famiglia e le altre formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità di ciascuno; sostiene il libero svolgimento della vita sociale tra le istituzioni e le comunità; riconosce i soggetti e le forme autonome in cui si realizza la pratica del volontariato e dell'associazionismo, valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche sulla base di istituzioni di quartieri o frazioni. Il Comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune assume come valori costitutivi e principi ordinatori della comunità locale, il rispetto e la promozione della dignità della persona, la pratica attiva della tolleranza, della non violenza e dell'accoglienza ospitale; riconosce i diritti sociali di cittadinanza a tutte le persone che vivono ed operano

nel proprio territorio; valorizza le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ed a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; riconosce e tutela i diritti dei bambini, ne valorizza il ruolo fondamentale nella vita e nella organizzazione sociale della comunità locale ed assume l'impegno formativo dei genitori e degli educatori come risorsa primaria per lo sviluppo della città; afferma la rilevanza sociale dell'ambiente e considera come patrimonio della comunità abatese le risorse ed i beni naturali, storici, artistici e culturali presenti nel Comune.

3. Il Comune impronta la propria attività istituzionale a principi di imparzialità, di trasparenza e di responsabilità; ordina i propri uffici e servizi e le proprie istituzioni ed aziende su basi di efficienza, efficacia e produttività sociale; disciplina l'impiego del personale comunale secondo criteri di competenza, professionalità e responsabilità.

4. **Il comune si impegna a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra i sessi, anche mediante l'adozione di misure tese a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.**

5. **Il Comune dichiara di:**

a. **riconoscere il diritto all' acqua, ossia all' accesso all' acqua come diritto umano, universale, indivisibile inalienabile e lo status come bene comune pubblico;**

b. **confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare fuori dalle leggi di mercato e secondo criteri di solidarietà;**

c. **Riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti, la pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.**

6. **Il Comune promuove manifestazioni pubbliche fieristiche.**

7. Il presente statuto ed i regolamenti comunali determinano gli strumenti, le condizioni, le modalità e le garanzie per rendere effettivi la realizzazione dei principi e l'esercizio dei diritti sanciti nei precedenti commi.

ART. 7 - FINALITA'

1. In coerenza con i valori ed in conformità dei principi di cui all'art. 6, il Comune promuove il progresso civile ed economico della comunità locale, e a tal fine:

a) assicura il proprio concorso attivo allo sviluppo dei comuni limitrofi, della provincia e dell'area metropolitana;

b) persegue il riequilibrio delle condizioni di sviluppo del proprio territorio, favorendo il miglioramento delle opportunità economiche e sociali;

c) valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche attraverso l'istituzione di borgate;

d) promuove e riconosce carte dei diritti relative a specifiche categorie di cittadini o di utenti di pubblici servizi;

e) promuove attivamente l'azione per la pace ed il disarmo, sostiene e promuove iniziative di educazione alla pace e all'amicizia tra i popoli, stabilisce rapporti di gemellaggio e di cooperazione con città di altri paesi, con particolare riguardo alle aree in via di sviluppo, impegnandosi a concorrere alla realizzazione di una società che garantisca a ciascuno eguali diritti e doveri;

f) concorre alla promozione e tutela i diritti delle persone attraverso la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che, assicurando risposte ai bisogni fondamentali di ogni membro della comunità, costituisca una concreta rete di solidarietà sociale capace di superare ogni forma di emarginazione e di integrare iniziative e risorse del territorio, nella piena valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia

di ciascuno;

g) garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia delle persone con handicap e ne promuove la piena integrazione nel campo sociale; inoltre attua altresì gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.92, n.104, nel quadro della normativa regionale, favorendo accordi di programma di cui al D. Lgs. 267/00. Le modalità attuative del coordinamento dei predetti interventi con i servizi sociali, sanitari ed educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale, saranno disciplinate con apposito regolamento.

h) si impegna, nell'ambito dei propri poteri, a superare le discriminazioni fra i sessi determinando, attraverso azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie per consentire alle donne di usufruire pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;

l) sostiene ed incoraggia tutte le istituzioni scolastiche educative e culturali che contribuiscono alla crescita della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio;

n) riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione dei giovani alla vita della società e delle istituzioni democratiche ed organizza la propria azione al fine di concorrere all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani.

m) il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi il quale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- politica ambientale e sport, tempo libero, giochi, rapporti con associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani agli anziani, rapporti con l'Unicef;

- le modalità di elezioni ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento;

n) persegue la salvaguardia dei valori ambientali e la tutela dell'ambiente della comunità abatese, delle risorse culturali del territorio, adottando tutte le misure idonee e necessarie per contrastare ogni forma di inquinamento; si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come criterio della valutazione di impatto ambientale;

o) da impulso alla valorizzazione e alla qualificazione delle colture florovivaistiche, persegue il miglioramento della qualità di vita nella periferia urbana, indirizza gli orari e i tempi dell'organizzazione sociale alle molteplici esigenze dei cittadini;

p) promuove ed assicura, nell'ambito di competenza, le condizioni generali per il progressivo sviluppo dei diversi settori dell'economia e l'incremento dell'occupazione e sostiene la qualificazione della piccola e media impresa locale.

q) promuove ed incentiva il lavoro in tutte le sue espressioni, con l'auspicio che l'industria conserviera possa avviare il processo di diversificazione dei prodotti, tale da consentire la trasformazione del lavoro da stagionale a tempo indeterminato, favorendo di conseguenza sviluppo ed occupazione.

r) promuove ed incentiva l'ipotesi della nascita di un consorzio delle industrie conserviere, con la creazione di un marchio di qualità a tutela dei prodotti locali.

s) garantisce nelle proprie competenze il diritto alla vita, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento

alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile delle città.

t) promuove iniziative finalizzate alla tutela ed alla assistenza degli animali.

v) **assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente e assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso alla religione ed alla nazionalità.**

ART. 8 - ALBO PRETORIO

1. L'Ente ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico con gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi del Comune. La validità legale delle pubblicazioni on-line è stabilito dalla vigente normativa.
3. Le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali il Comune organizza e gestisce il proprio Albo pretorio on-line sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

CAP. I - ORDINAMENTO

ART. 9 - ORGANI

1. Gli organi del Comune sono:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) La Giunta Comunale;
 - c) Il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale é organo di governo, di indirizzo e di controllo politico amministrativo dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo, collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
5. Ciascun Organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento delle funzioni istituzionali dei singoli Organi affidati al Sindaco.

ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, e decadenza sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, individuandone ed interpretandone i bisogni e gli interessi.
3. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti di programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Il Consiglio Comunale si avvale nella sua attività di indirizzo e di controllo, per gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, della collaborazione del Collegio dei Revisori.
5. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi delle comunità.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo ed è sciolto in base alle leggi vigenti.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità in tal caso è sostituito in via temporanea **o dal vice segretario o** dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. E' presieduta dal Consigliere anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del vice Presidente.
La seduta prosegue, sotto la presidenza del Presidente eletto, con il giuramento del Sindaco, e con la comunicazione da parte di quest'ultimo della composizione della Giunta.
3. Dopo la prima seduta, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che, sentiti separatamente, il Sindaco e l'ufficio di Presidenza, formula l'ordine del giorno, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
4. Qualora il Presidente sia assente o impedito di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal vice Presidente e, nel caso in cui sia quest'ultimo assente o impedito di presiedere l'assemblea, dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
5. La convocazione del C.C. avviene anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Nel caso di cui al comma precedente la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta inserendo all' o.d.g. le questioni proposte.
7. La mancata convocazione nei termini costituisce omissione degli atti del proprio ufficio.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. In caso di inadempimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede, con apposito Decreto Ministeriale, allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. In caso di inerzia del Presidente, per il caso in cui il medesimo è obbligato a convocare il C.C. interviene in

via sostitutiva il Prefetto previa diffida (art. 39 comma 4 del D. Lgs. 267/2000).

2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nella quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. I Consiglieri comunali debbono, immediatamente dopo la notifica della convocazione, avere la disponibilità degli atti da trattare, relativamente a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno sia in caso di seduta in sessione ordinaria che nel caso di seduta in sessione straordinaria o d'urgenza.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, deve essere pubblicato sull'Albo pretorio on-line, pubblicato con manifesti da apporre su tutto il territorio comunale e pubblicato sul sito Web del Comune. Inoltre l'avviso di convocazione deve essere consegnato dal messo comunale al domicilio eletto dal Consigliere, nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del messo comunale.

6. L'avviso scritto può contenere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima convocazione.

ART. 14 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale il consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 15 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione ha conseguito, dopo il Sindaco, la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

2. A parità di voti validi tra più eletti - in seno al Consiglio Comunale - prevale il più anziano di età.

3. Spetta al Sindaco convocare la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, che è presieduta dal Consigliere anziano e che si svolge entro 10 giorni successivi e non oltre.

4. Il Consigliere anziano, nelle funzioni innanzi, dura in carica fino alla elezione del presidente del consiglio e non è soggetto a revoca per di sfiducia.

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio, agli inizi di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e opposizione. I compiti delle Commissioni sono solamente istruttori e consultivi e le loro determinazioni non possono essere vincolanti. Gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica di tale rapporto, implica una revisione, a cura del Consiglio Comunale, degli assetti preesistenti nelle commissioni consiliari, al fine di ripristinare il rispetto dei criteri a cui le stesse devono essere conformate. Tale riassetto è formalizzato nel primo Consiglio comunale, immediatamente successivo ai succitati mutamenti, mediante la decadenza di tutti i componenti la commissione, contestualmente riassicurando la presenza dei componenti secondo i dettati criteri proporzionali.
2. Il Presidente della Commissione è nominato in seno alla stessa.
3. Le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento che può prevedere la figura del Segretario di Commissione.
5. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle commissioni; questi ultimi senza il diritto di voto.
6. Le Commissioni esaminano preventivamente le proposte di deliberazioni di Competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che deve essere trascritto in eventuali deliberazioni; esprimono a richiesta della Giunta Comunale, del Sindaco o dei singoli assessori pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione. Le commissioni possono sottoporre di propria iniziativa proposte di discussione al Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta; possono altresì invitare ai propri lavori organizzazioni sindacali, associazioni professionali ed esperti, per l'esame di specifici argomenti. Al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni, esse hanno libero accesso agli atti amministrativi entro i limiti previsti dalla normativa vigente e si avvalgono della collaborazione dei responsabili dei settori e dei servizi comunali.
8. A ciascun componente della commissione spetta un gettone di presenza, così come previsto dalle disposizioni di leggi vigenti in materia. I lavori delle Commissioni devono essere organizzati in maniera tale da evitare la necessità di ricorrere alle aspettative retribuite.
9. Non va imputata alla Commissione la mancata espressione di parere per impedimento e difficoltà rinvenenti dalla insufficiente collaborazione fornita dall'apparato tecnico-amministrativo.

ART. 17 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può istituire:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni speciali d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Un quinto dei Consiglieri assegnati può richiedere l'istituzione di una commissione speciale o speciale d'inchiesta, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente della Commissione è nominato a maggioranza dal Consiglio Comunale.
4. Le sedute delle predette commissioni sono segrete e, fino al momento della presentazione al Consiglio della relazione della commissione, i componenti della stessa, i Consiglieri uditori

nonché i funzionari verbalizzanti sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e speciali d'inchiesta.

ART. 18 - ATTIVITA' ISPETTIVE E COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, istituisce al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Il regolamento disciplina poteri, composizione e funzionamento. E' sempre istituita la Commissione consiliare di Controllo e Garanzia.

2. Le commissioni di cui al punto precedente sono sempre presiedute da un Consigliere di minoranza.

3. La durata, la composizione e le competenze delle suddette commissioni saranno stabilite dal Consiglio Comunale con appositi regolamenti.

ART. 19 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata, dal Consiglio, la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio, con dichiarazioni pubbliche o al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere.

4. I Consiglieri durano in carica sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. I Consiglieri sono tenuti a comunicare per iscritto al Segretario Generale il proprio domicilio entro la prima seduta di convocazione del Consiglio Comunale. I Consiglieri sono tenuti, altresì, a comunicare entro 10 (dieci) giorni al Segretario Generale l'eventuale variazione del proprio domicilio.

ART. 20 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato all'acquisizione:

a) dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "*giusto procedimento*";

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti, temporanee o speciali di cui fanno parte.

4. La decadenza dalla carica di Consigliere, per assenza senza giustificato motivo, per cinque sedute consecutive, è pronunciata dal Consiglio Comunale ai sensi delle leggi vigenti.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nella città presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale od ogni altra comunicazione ufficiale. Per la corrispondenza proveniente dall'esterno e diretta ai Consiglieri, questi ultimi si

intendono domiciliati presso la Segreteria comunale.

7. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione alle quali il Sindaco o gli assessori da esso delegati debbono rispondere entro 30 giorni.

ART. 21 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2. Nel caso di dimissioni di un Consigliere entrato in Consiglio in quanto candidato alla carica di Sindaco (non eletto) e collegato a più liste, ai fini della surroga occorre verificare nel verbale dell'ufficio centrale quale è la lista della coalizione che, avendo ottenuto l'ultimo quoziente, ha ceduto il seggio a tale candidato Sindaco; nel caso di specie il seggio del Consigliere dimissionario va attribuito al primo dei non eletti di tale lista.**
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere **ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 267/00**, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della **stessa** lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dei comma precedenti.

ART. 22 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale, ha il compito di:
 - **esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità di essi quando sussistano;**
 - effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
 - **giuramento del Sindaco.**
 - eleggere il Presidente del Consiglio **ed il vice-Presidente con le modalità previste dal presente Statuto;**
 - costituire i Gruppi Consiliari;
 - **eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi della normativa vigente.**
 - ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del vice-Sindaco.
 - **discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.**

ART. 23 - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme generali di funzionamento **e di organizzazione** del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale adotta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il proprio regolamento. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
4. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento definisce i casi per i quali le sedute

debbono tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

6. Il quorum necessario per la validità delle sedute è disciplinato con il regolamento.

7. I Consiglieri presenti, che si astengono dal voto, contribuiscono al mantenimento del quorum.

8. Le decisioni sono assunte per scrutinio palese, quando la legge non richiede specificatamente il voto segreto; a parità di voti la proposta si intende respinta.

9. Quando la legge prevede il voto limitato e/o la rappresentanza della minoranza le modalità di votazione sono svolte in modo da garantire, alla minoranza, l'effettiva rappresentanza.

10. Per le cariche che riguardano specifiche qualifiche o competenze, la decisione sarà preceduta dal deposito di "curricula" dei candidati e la scelta dovrà essere motivata fatto salvo il principio della discrezionalità della pubblica amministrazione.

11. Nessuna proposta potrà essere sottoposta all'esame del Consiglio se non è corredata dai pareri obbligatori dei funzionari, dell' parere della commissione competente e se non è depositata, almeno 48 ore prima della seduta consiliare, con documentazione predetta, nei modi previsti dal regolamento.

12. Il Consiglio Comunale provvede con deliberazione su tutti gli argomenti che siano stati portati all'ordine del giorno, utilizzando anche sedute successive in prosieguo per esaurire la trattazione. Gli argomenti su cui non si sia provveduto, vengono portati in discussione nella seduta immediatamente successiva.

E' obbligatoria la loro trattazione nell'ordine indicato dal precedente ordine del giorno, subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, salvo le ipotesi di argomenti (bilancio, elezioni degli organi etc.) che abbiano, per legge, la precedenza nella discussione.

13. La trattazione degli ordini del giorno e delle domande di attualità presentati dalle minoranze non possono essere rinviati con voto contrario delle minoranze stesse.

14. Il rinvio di un ordine del giorno, di una mozione, di una interrogazione, di una interpellanza o di una domanda di attualità va sempre motivato.

ART. 24 - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo e d'indagine sull'attività amministrativa, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. **Concorre alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco secondo le modalità previste dallo Statuto, approvandone il relativo documento che costituisce l'atto di indirizzo dell'attività amministrativa.**

2. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono - **entro 30 giorni** - alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato presentata dai Consiglieri.

3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni previste dall'art. 42 del d.lgs. 267/00.

4. Il Consiglio verifica, con le forme che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività del Sindaco e della Giunta comunale con gli indirizzi generali espressi con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

5. In occasione della presentazione del conto consuntivo, oltre che relazionare sull'attività gestionale dell'Ente, dovrà altresì riferire su quella dei consorzi e società di cui il Comune è parte, nonché delle istituzioni ed aziende comunali.

6. Ai Capigruppo consiliari, al fine di attivare eventuali decisioni del Consiglio Comunale in ordine agli atti della Giunta, sono trasmesse le deliberazioni adottate dalla stessa, sin dal suo momento della loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Su richiesta del capogruppo le delibere possono essere consegnate attraverso la posta elettronica comunale. Le stesse vengono inoltrate ai componenti della commissione consiliare Controllo e Garanzia, qualora gli stessi non ricoprano la carica di capogruppo.

ART. 25 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa espressa e motivata determinazione di ciascun Consigliere. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare qualora la lista sia espressione di un partito presente in Parlamento. **Diversamente farà parte del Gruppo misto che avrà un proprio capogruppo eletto nel suo seno. Il candidato Sindaco eletto nelle minoranze, rappresentante di una lista o coalizione di liste, se unico Consigliere, gli dovrà essere riconosciuta la funzione di capogruppo.**
2. I Consiglieri comunali costituiti in gruppi, eleggono nel proprio seno il rispettivo capogruppo e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio al primo consiglio comunale. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano, così come definito dall'art.15 del presente Statuto. Qualora non si procede alla comunicazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentati alle elezioni e i capigruppo sono individuati nei Consiglieri anziani, così come previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
3. I Consiglieri comunali sono costituiti in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali in cui sono stati eletti, purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri.

ART. 26 - LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita, presso il Comune di Sant'Antonio Abate, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a rispondere alle **finalità generali indicate nel presente Statuto**. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
2. **La conferenza dei capigruppo garantisce e tutela i diritti e le prerogative dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi ai quali vanno assicurati locali e mezzi per l'espletamento del loro mandato.**
3. **La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale ed è composta da tutti i capigruppo Consiliari o loro delegati.**
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e anche su richiesta di almeno due Capogruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.
6. La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione consiliare.

CAP. II - PRESIDENZA

ART. 27 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, precede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un vicepresidente che durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo delle stesse. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere

anziano.

3. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si precede, nella stessa seduta ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si precede, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del vicepresidente con la stessa modalità prevista per la scelta del Presidente.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è componente di diritto di Commissioni Consiliari permanenti, **senza diritto al voto.**

6. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare e di Consigliere Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente ed il vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Il Presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e partecipare alla votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Egli è attributario delle seguenti funzioni:

e) convoca - di concerto con il Sindaco - il Consiglio Comunale, lo presiede e ne dirige le attività; garantisce una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri delle questioni all'ordine del giorno;

b) coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti e speciali;

c) riceve la dichiarazione dei singoli Consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi della consultazione elettorale e vogliono costituire gruppo autonomo;

d) coordina - d'intesa con i capigruppo consiliari - l'attività del Consiglio comunale;

e) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenze del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;

f) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il Segretario generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;

g) attesta, a richiesta dei Consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso;

h) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del Corpo di Polizia Locale;

i) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri **necessari**, così come previsto dalle leggi vigenti, qualora la proposta contenga impegno di spesa;

l) convoca - di concerto con il Sindaco - il Segretario generale e i funzionari apicali del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Egli ha diritto di ricevere l'elenco e le copie delle delibere adottate della Giunta contestualmente ai

capigruppo consiliari.

5. Egli riceve - per le sue attività - ove previsto, il trattamento economico in base alla legislazione vigente.

6. Il Regolamento potrà altresì prevedere, al fine del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ufficio del Presidente del Consiglio, al massimo numero due professionalità - anche al di fuori della vigente dotazione organica, **quando possibile**, - posti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio con contratto a tempo determinato approvato con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

CAP. III - ORGANI DEL COMUNE E RELATIVE COMPETENZE

ART. 29 - IL SINDACO

– Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite **dalla normativa vigente** che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

– Egli può essere rieletto per due mandati consecutivi; è altresì consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco deve presentare allo stesso, sentita la Giunta, le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare durante il mandato: "*c.d. programma di mandato*".

– Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultati connessi al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti di gestione.

– Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

– Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio **Comunale**, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

– Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

– Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

– Il Sindaco può adottare ordinanze di necessità e di urgenza **così come disciplinato dall'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/00**. Il Sindaco inoltre è titolare delle competenze prefettizie di informazioni di situazioni di pericolo per calamità naturali.

– Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

- convoca i comizi per i referendum previsti **dalla normativa vigente**;
 - adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - nomina il segretario comunale, **selezionandolo secondo le modalità previste dalla legge**;
 - nomina i responsabili dei settori e dei servizi, ove previsto, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive.
- Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
- Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi nella Giunta.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) stabilisce, di concerto con il presidente del consiglio, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e della conferenza dei capigruppo, secondo la disciplina regolamentare;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare **da lui** presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede, **secondo le modalità stabilite dal regolamento**;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale in quanto di competenza consiliare.
 - e) riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori, indirizzate al Consiglio Comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;
 - f) procede, annualmente, ad informare la cittadinanza ed in particolare le associazioni sui risultati raggiunti nell'attuazione del documento programmatico degli indirizzi generali di governo;
 - g) ha poteri di delega generale o parziale delle sue specifiche competenze.**
 - h) delega, normalmente, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo la normativa vigente;**
 - i) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad assessori ed al segretario comunale.**
 - l) può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.**
 - m) le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al primo Consiglio Comunale utile.**
 - n) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.G.**
 - o) sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.**
 - p) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.**

ART. 31 - IL VICE – SINDACO

1. Il vice - Sindaco è scelto tra gli assessori in carica ed è nominato con atto monocratico del Sindaco, che con atto analogo lo può revocare.
2. Egli sostituisce **in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.**
3. Qualora si assenta anche il vice - Sindaco, le funzioni sono svolte dal presidente del Consiglio.

ART. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta da parte Consiglio Comunale non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione **ed acquisizione al protocollo generale dell'Ente.** Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio **secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

ART. 33 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione in prefettura. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio; regge il vice Sindaco fino alla prossima tornata elettorale.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione eletta dal Consiglio Comunale e composta da **tre** soggetti estranei al Consiglio, di dichiarata fama, nominati in relazione alle specifiche motivazioni dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 34 - RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.
2. Il vice-Sindaco, oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza e impedimento temporaneo, lo sostituisce anche **nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 D.Lgs. 267/00.**

ART. 35 - LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, **e da un numero di assessori previsti dalla normativa vigente.** Essi possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio,

in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

2. La carica di assessore può essere ricoperta anche per più di due mandati consecutivi.

ART. 36 - LA NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco neo-eletto, nella prima seduta consiliare, subito dopo la proclamazione degli eletti, l'elezione del Presidente e vice-Presidente del Consiglio e la costituzione dei Gruppi Consiliari, comunica la composizione della Giunta da lui nominata, nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, garantendo la presenza di ambo i sessi, indicando anche a chi è stata attribuita la delega di vice-Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di assessore, cessa della carica di Consigliere all'atto della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti **della lista di appartenenza**.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i perenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.

5. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, **qualora chiamati in causa**, ma non hanno diritto al voto.

6. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno delle proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 37 - IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Essa delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Le sedute della Giunta Comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.

3. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i funzionari apicali del Comune ed il Collegio dei Revisori per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.

4. Gli assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con l'atto di nomina, a un particolare settore dell'Amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.

5. L'assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad esse connesse.

6. L'assessore partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

7. La partecipazione dell'assessore alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

8. Le competenze dei singoli assessori in posizione monocratica sono ad essi assegnati in relazione ai compiti attribuiti ai dicasteri assessorili, secondo quanto riportato nell'apposito regolamento.

ART. 38 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al

Sindaco, al segretario comunale **o ai responsabili dei settori e servizi.**

2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti **e le eventuali modifiche**;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, **sentiti i responsabili di settore**;
- q) determina, sentito l'organo di revisione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- r) approva il PEG.

ART. 39 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza di voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere con scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone e solo quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal segretario comunale che si avvale della struttura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal vice-segretario o da un componente del collegio nominato dal Presidente.

4. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal segretario comunale.

5. I verbali delle deliberazioni consiliari devono essere portate in approvazione entro la seconda seduta successiva.

ART. 40 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZA

1. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere

consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 41 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. I Consiglieri comunali ed il Sindaco debbono dichiarare preventivamente e fare rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale propria e quelle delle rispettive liste.
2. Il deposito delle liste e/o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.

ART. 42 - PARI OPPORTUNITA' NEGLI ORGANI

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alle pari opportunità garantendo, la presenza in Giunta **dei rappresentanti di entrambi i sessi**, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
2. Il Consiglio Comunale, in particolare, istituisce una commissione per la promozione delle pari opportunità secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, della Regione Campania e secondo le direttive **dell'Unione europea**.
3. La Commissione esprime pareri, formula proposte, esercita funzioni di controllo su tutte le materie ritenute di interesse specifico; di essa fanno parte di diritto le donne elette nel Consiglio comunale e può avvalersi di competenze e partecipazioni esterne di donne particolarmente impegnate nei settori attinenti. La sua composizione, durata, competenze saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

CAP. IV - ISTITUTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 43 – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate istituisce la **Commissione pari opportunità**.
2. **La Commissione** si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare il fare ed il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità nel lavoro e di promuovere interventi contro la violenza sessuale.
3. Con regolamento vengono disciplinate le modalità costitutive, la composizione, gli ambiti privilegiati di proposte e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio del Consiglio.

ART. 44 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000, nonché dal presente Statuto.

2. **Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione.**
3. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
4. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. **La partecipazione popolare è altresì garantita da consulte comunali, volte ad assicurare la valorizzazione e la promozione della partecipazione delle libere forme associative.**
5. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
6. **Ai fini della fattiva partecipazione popolare il Comune promuove organismi di partecipazione all'attività dell'Amministrazione su base di quartiere denominati "comitati di quartiere".**
7. **Funzione fondamentale dei comitati di quartiere è quella di promuovere e sostenere la partecipazione di base all'amministrazione locale.**
8. **Essi svolgono attività consultiva, propositiva e di collaborazione nei confronti dell'Amministrazione.**
9. **La composizione, il funzionamento e le competenze sono disciplinate da apposito regolamento.**

ART. 45 - ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, **su istanza degli interessati rappresentanti delle associazioni**, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. **La registrazione dell'associazione all'albo è disciplinata da apposito regolamento.**
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. **Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.**
7. **E' istituito il Forum dei giovani, organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche. Il regolamento ne specifica i compiti, i poteri e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.**

ART. 46 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o sub delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti della richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

ART. 47 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione di partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione di contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 48 - LE CONSULTE COMUNALI

1. La valorizzazione e la promozione della partecipazione delle libere forme associative dei cittadini all'attività amministrativa locale vengono assicurate attraverso l'istituto delle consulte comunali.
2. Il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte sono stabiliti dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Le consulte sono formate da rappresentanti delle associazioni iscritte al Forum delle associazioni, tra i quali ciascuna consulta elegge il Presidente. Il Sindaco o suo delegato, è componente di diritto di ciascuna consulta. I componenti del Consiglio Comunale possono partecipare alle riunioni di ciascuna consulta.

ART. 49 - ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l'albo delle forme associative.
2. I criteri e le modalità delle iscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento sugli istituti di partecipazione.
3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti.

ART. 50 - POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
 - esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa su atti comunali;
 - esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione degli atti;
 - esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali;
 - chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione particolari problematiche;
2. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.
3. Quando una Consulta formula al Consiglio Comunale o alla Giunta proposta di deliberazione, il

Presidente provvede o il Sindaco provvedono ad inserire rispettivamente la proposta nell'o.d.g. del Consiglio o della Giunta nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta. Quando la proposta riguarda atti di competenza del Sindaco, questi provvede su di essa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.

ART. 51 - DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consultazioni comunali per l'adozione di atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria, come previsto dal Regolamento
- potranno essere consultate su tutte le altre materie, sempre attraverso le Consultazioni comunali, di rispettiva competenza
- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate
- potranno ottenere la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni per svolgere attività volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità - potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

2. Le libere associazioni iscritte all'albo, per poter usufruire del sostegno del Comune, devono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme regolamentari, Bilancio preventivo e Bilancio Consuntivo nonché certificazione previste dalla legge 55/1990; nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta disporrà natura ed entità del sostegno, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 52 - VOLONTARIATO

1. Il Comune di Sant'Antonio Abate può favorire e sostenere l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche. Può integrare le attività di erogazione dei servizi, privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

2. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'Ente deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne, con particolare attenzione agli emarginati.

3. Il Comune di Sant'Antonio Abate attiva progetti ed iniziative finalizzate che coinvolgono organizzazioni del volontariato, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico centro di servizio a disposizione delle organizzazioni.

4. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associate a finalità istituzionali dell'Ente, previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

5. Il Comitato di coordinamento permanente delle organizzazioni di volontariato iscritto all'albo secondo le disposizioni di legge, è costituito dai presidenti delle organizzazioni che hanno sede in Sant'Antonio Abate ed esercita le funzioni, esprime pareri e proposte, organizza la propria attività secondo le disposizioni previste dal regolamento sulle libere forme associative.

6. Il Consiglio Comunale approva annualmente un rapporto organico sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività dell'Ente, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza, erogando un contributo una tantum annuale da determinarsi in sede di approvazione dello strumento previdenziale contabile.

7. Il Comune di Sant'Antonio Abate, altresì, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario

della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita e alla salute adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza e fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile del paese.

ART. 53 - LA CONSULTAZIONE

1. La partecipazione popolare collettiva dei cittadini alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune può determinarsi anche attraverso l'istituto della Consultazione.
2. Essa può essere indetta solo su materie di esclusivo interesse locale.
3. Possono partecipare alla consultazione anche soggetti non facenti parte del corpo elettorale.
4. La consultazione può avvenire su tutte le questioni di rilevante interesse locale che l'Amministrazione Comunale intende sottoporre ai pareri dei cittadini.
5. L'esito della consultazione non è vincolante per l'A.C. ma ha valore puramente indicativo.
6. L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha comunque il dovere di considerare la volontà espressa dalla stessa, ai fini della sua motivazione.

ART. 54 - INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

1. L'indizione, i tempi, i luoghi, le modalità di svolgimento ed i requisiti dei soggetti chiamati ad esprimersi sono fissati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le norme previste nel regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Essa non può comunque aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e su questioni sulle quali è in atto il procedimento referendario.
3. La consultazione può essere generale o parziale così come stabilito nel regolamento degli istituti di partecipazione.
4. Ai fini dello svolgimento regolare della consultazione può essere assicurato che:
 - la conoscenza dell'indizione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - il quesito posto sia chiaro ed intelligibile;
 - le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.

CAP. V - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 55 - L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

1. Tutti i cittadini residenti aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizione e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi pubblici. Copia delle stesse è **pubblicata sull'Albo Pretorio on-line**, salvo esplicito diniego espresso dal richiedente.
2. Il Comune garantisce il loro esame entro 15 giorni dalla ricezione. Tutte le istanze proposte e petizioni

devono essere regolarmente firmate.

3. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco.

4. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 56 - LE ISTANZE

1. Le istanze, consistono in richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, per sollecitare, nell'interesse pubblico, il compimento di atti di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili **dei settori e dei servizi**.

2. L'organo comunale provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

ART. 57 - PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno quattrocento persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro venti giorni.

ART. 58 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 1/5 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 59 - REFERENDUM

1. Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale

il referendum consultivo.

2. Partecipano al referendum tutti coloro che risultino essere elettori del Comune alla data di svolgimento del referendum e tutti gli immigrati residenti nel Comune anche se non ancora cittadini italiani purché di maggiore età.

3. Il referendum può essere richiesto esclusivamente per materie di interesse locale e su cui sussista interesse comunale.

4. Sono escluse dall'ammissibilità di richiesta di referendum consultivo:

a) questioni che coinvolgono gli indirizzi politico- amministrativi in materia di tributi, di tariffe e di finanza locale, nonché in materia di personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi.

b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;

c) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca e comunque su questioni che riguardino singole persone.

d) Piano Urbanistico Comunale e strumenti urbanistici attuativi;

e) Statuto comunale.

5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere esposto semplicemente e risultare comprensibile per gli elettori.

6. Non si possono sottoporre a referendum, nello stesso turno di rotazione, più di tre quesiti referendari.

7. Nessun quesito può essere riproposto, neppure in forma che risulti sostanzialmente analoga, anche se formalmente diversa, rispetto al quesito non approvato prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla votazione precedente, pur se invalidata.

8. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. **Può essere altresì richiesto da un numero minimo di Consiglieri pari ad 1/3 dei Consiglieri assegnati. La richiesta deve essere sottoscritta da un numero minimo di elettori del Comune, pari al 5% dei sottoscrittori richiesti dal 1° comma del presente articolo.**

9. **Deve essere obbligatoriamente sottoposta a referendum consultivo la volontà del Consiglio Comunale di procedere ad una unione comunale o alla fusione con altro Comune.**

10. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.

11. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

12. Il referendum indetto deve svolgersi in una domenica compresa nel periodo 1 Aprile - 31 Maggio. Il voto sarà limitato alla sola giornata domenicale dalle ore 7 alle ore 22. Lo spoglio delle schede va effettuato nella stessa giornata di votazione.

13. Il Sindaco è responsabile personalmente per la mancata, tempestiva, indizione del referendum, quando il suo comportamento abbia intralciato il regolare svolgimento del referendum.

14. Il referendum non può in nessun caso, coincidere con altre consultazioni elettorali o referendarie nazionali.

15. E' fatto divieto, in forza del presente Statuto che il referendum possa essere indetto o svolto nell'anno in cui debbano tenersi le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale allo scopo di non turbarne lo svolgimento.

16. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

17. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

18. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

19. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli

aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 60 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. **Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.**

Essi sono esibiti dopo la emanazione e non durante la fase istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. L'informazione relativa all'attività svolta dall'Amministrazione Comunale o posta in essere da aziende o da organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune viene resa secondo le modalità stabilite dall'art. 25 della legge 241/90 e dal regolamento sul procedimento amministrativo.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, l'Amministrazione Comunale cura la pubblicazione sul proprio sito web.

6. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

7. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

8. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

9. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o emolumento. Tutti i cittadini possono ricevere copia degli atti, inoltrandone richiesta secondo le modalità previste dal regolamento degli istituti di partecipazione, pagando solo i costi per la produzione della stessa, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

10. Il diritto di accesso è escluso:

ogni qualvolta viola il diritto alla riservatezza di terzi persone ed imprese, garantendo, peraltro, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici;

quando gli atti sono riservati o sottoposti a limiti di accesso per disposizione legislativa.

Le categorie degli atti che sono sottratti all'accesso sono previste dall'art. 24 della legge 241/90 e dal regolamento degli istituti di partecipazione.

11. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici, di opere pubbliche, di uso del sottosuolo, di piani commerciali, di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicità degli atti avviene, per il Bilancio Comunale, per le ordinanze, per gli strumenti urbanistici e per tutti gli atti ad essi correlati, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale. A tal fine, sarà cura del Segretario comunale, predisporre un elenco degli atti amministrativi sopra citati allo scopo di informare i

cittadini sull'attività dell'Amministrazione comunale a mezzo di un "rende noto" che sarà affisso nell'atrio della casa comunale e degli uffici pubblici comunali distaccati sul territorio.

3. Inoltre, per gli atti di cui al punto precedente, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari; sarà cura del Sindaco valutare ogni altro mezzo necessario al fine di darne opportuna divulgazione.

4. L'affissione viene curata dal responsabile del Settore Amministrativo che si avvale di un messo e/o di incaricato del Comune e, su attestazione di questi, documenta l'avvenuta pubblicità degli atti di cui ai punti precedenti.

TITOLO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAP. I - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 62 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili **dei settori e dei servizi** sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dallo Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 63 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.

ART. 64 - SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Per i servizi pubblici di rilevanza economica, il Comune non può cedere le proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni ad essi destinati salvo quanto stabilito dalle leggi; Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comunale si avvale di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria del Comune, cui può essere affidata direttamente l'attività; può inoltre avvalersi di imprese idonee da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'erogazione del servizio avviene secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 65 - SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. I servizi privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali anche consortili e società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal Codice Civile.

ART. 66 - GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI PUBBLICI

I servizi pubblici che non comportano un'organizzazione produttiva complessa per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, sono gestiti in economia secondo l'esercizio e l'organizzazione propria delle funzioni del Comune.

ART. 67 - AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 68 - STRUTTURE DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciali competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti delle leggi.
5. **Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dell'organo di revisione, formato da un componente**, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentate inefficienze o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 69 - ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per

documentate inefficienze e per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 70 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata, **a partecipazione pubblica**.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 71 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di favorire, in modo coordinato, servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 72 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità **previste dalla legge**.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 73 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altri connessi adempimenti.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita Conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi del D. Lgs. 267/00.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco alle stesse deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAP. I – UFFICI

ART. 74 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. **Per la realizzazione del buon andamento dell'amministrazione, l'ordinamento generale degli uffici e servizi assume i caratteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.**

ART. 75 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei settori e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, **per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.**

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dai Responsabili dei settori e dei servizi, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e dal processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.

5. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

6. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

7. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

8. Gli orari **degli uffici** e dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 76 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun **ambito** e di verificarne il conseguimento ai funzionari responsabili di **settori e servizi** spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 77 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile **verso i propri superiori gerarchici che a loro volta rispondono verso** l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi edilizi e alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile e urgente.
5. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAP. II - RESPONSABILI DI SETTORE E DI SERVIZIO

ART. 78 - RESPONSABILI DI SETTORE E DI SERVIZIO

1. La struttura amministrativa si articola in settori, servizi e uffici. La responsabilità dei settori spetta ai dirigenti.
2. Essi provvedono ad organizzare i servizi e gli uffici loro assegnati, nel rispetto delle norme contenute nei regolamenti comunali e nelle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi programmatici secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, pena la rimozione "ad horas" dall'incarico.

ART. 79 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORI E DI SERVIZI

1. Le funzioni dei dirigenti dei settori e dei responsabili dei servizi e degli uffici sono disciplinate dallo specifico regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 80 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di altra specializzazione, nei casi espressamente consentiti dall'art. 110 del T.U.E.L..
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, ove espressamente consentito dalla legge e nei limiti della normativa vigente, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 81 - COLLABORAZIONE ESTERNE

1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti

di legittimità previsti dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degenerate degli uffici e dei servizi.

ART. 82 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale **e del Presidente del Consiglio** per l'esercizio delle funzioni di indirizzo **politico-amministrativo** e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato se consentito dalle condizioni finanziarie dell'Ente e della normativa vigente.

CAP. III - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 83 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 84 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

ART. 85 - VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale prevede un vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del vice Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al vice - Segretario oltre ai compiti di cui al comma precedente, quelli di direzione e titolarità

di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative - istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

CAP. IV - LA RESPONSABILITA'

ART. 86 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, **i responsabili di settori e servizi** che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 87 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 88 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, del maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V - FINANZA PUBBLICA

CAP. I - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 89 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 90 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie che si trovano in maggior stato di bisogno.

ART. 91 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. **I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.**
2. **La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.**
3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso, **compatibilmente con la loro natura, con canoni tali da consentire un'adeguata redditività.**
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impegnate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 92 - BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito **dalla legge e secondo le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità**, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura **per programmi ed eventuali progetti.**
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la

relative coperture finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 93 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato del Consiglio Comunale entro il **30 aprile** dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione **dell'organo di revisione**.

ART. 94 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalle determinazioni del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 95 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. **L'organo di revisione è costituito secondo i criteri stabiliti dalla legge.**
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, e rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. **Essi accertano la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità e la veridicità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione, la conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.**
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. **L'organo di revisione è tenuto a presentare al Consiglio, per il tramite della Giunta, ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.**
8. **I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione e, pertanto, presenziare in tale sede alle relative riunioni.**

9. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) dei responsabili dei settori e dei servizi.

10. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo e dalla legge o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale e da albi, decadano dalla carica.

11. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso in ogni caso termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

12. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, si procede alla surrogazione entro il termine di trenta giorni con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

ART. 96 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico **e dagli agenti della riscossione**;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente, avviene mediante collegamento telematico;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 97 - NUCLEO DI GESTIONE

-E' istituito presso il Comune di Sant'Antonio Abate il nucleo per il controllo di gestione, ai sensi della vigente normativa.

-Il controllo di gestione costituisce strumento di lavoro, di guida e di stimolo per i responsabili di settore, volto a fornirne una conoscenza sistematica dell'andamento della gestione dei settori e dei servizi, al fine di verificare l'impiego attuale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

-Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, posta in essere per la realizzazione degli obiettivi programmati al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

-Il controllo di gestione, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, è finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.

-Nell'ambito del controllo di gestione, il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato all'attuazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi.

-Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, sono esplicitati nell'apposito Regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.

ART. 98 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN FATTI DI GESTIONE

1. Ogni Consigliere ha il dovere di denunciare all'Organo di Revisione fatti afferenti alla gestione dell'Ente, che ritenga censurabili ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio.
2. Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri assegnati, l'Organo di Revisione deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio Comunale, motivando eventuali ritardi.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAP. I – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 99 - ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio é incaricato della sorveglianza sul rispetto e sulla concreta attuazione delle disposizioni statutarie da parte degli organi che vi sono tenuti. Esso segnala immediatamente al Consiglio le violazioni e le inadempienze e riferisce periodicamente sullo stato di attuazione dello Statuto. Le deliberazioni assunte in violazione di norme imperative dello Statuto sono illegittime.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione.

ART. 100 - PUBBLICITA'

1. L'Ente garantisce la massima pubblicità all'approvazione del presente Statuto e ne promuove la conoscenza attraverso le forme più appropriate. Particolare diffusione va data alle norme che riguardano la partecipazione dei cittadini ed il diritto all'accesso.
2. Il Sindaco darà disposizione agli uffici affinché adeguino i loro comportamenti alle nuove disposizioni in tali materie.

ART. 101 - ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul BURC.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. L'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti indicati nello Statuto e, comunque utili alla sua applicazione, dovrà intervenire, ove mancanti, entro il termine improrogabile di 12 mesi dalla data di approvazione delle norme statutarie.
5. Le modificazioni statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le proposte di

modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

ART. 102 - NORME ABROGATIVE

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e da quanto previsto dai successivi Regolamenti.

ART. 103 - NORMA TRANSITORIA PER DIFENSORE CIVICO

L'ufficio del Difensore Civico cessa alla scadenza naturale del mandato elettivo.